

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1754-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 novembre 1966

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1967 (V. Stampato n. 3584)

d'iniziativa dei senatori GIRAUDO e BARTOLOMEI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1967*

Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti
dell'Opera nazionale ciechi civili

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei beneficiari del soppresso assegno alimentare continuativo corrisposto dall'Unione italiana ciechi con il fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, e successive modificazioni, ai quali, in attesa della definizione della domanda presentata a sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, l'Opera nazionale ciechi civili ha corrisposto l'acconto continuativo mensile di lire 10.000, crediti costituitisi a seguito del diniego della concessione del vitalizio da parte del Comitato di liquidazione e della Commissione di revisione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

Art. 2.

I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei non vedenti i quali, già ammessi al beneficio dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, sono risultati, a seguito di ulteriori accertamenti, forniti di redditi di lavoro, e ai quali pertanto è stata revocata la concessione a decorrere dalla data dell'occupazione al lavoro, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

Art. 3.

A parziale modifica del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge i crediti dell'Opera nazionale ciechi civili per somme percette a titolo di assegno vitalizio fino alla

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.*Identico.***Art. 2.***Identico.***Art. 3.***Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

data di pubblicazione della presente legge da minorati che risultino tali per cause di infortunio sul lavoro o di servizio.

Art. 4.

Le dichiarazioni d'inesigibilità di cui ai precedenti articoli non hanno efficacia nei confronti delle persone le quali, in epoca successiva, per mutate condizioni visive o di bisogno, hanno ottenuto o riotterranno la concessione dell'assegno vitalizio, o della pensione, nelle forme e modi di legge.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Le dichiarazioni d'inesigibilità di cui ai precedenti articoli hanno efficacia anche nei confronti delle persone le quali, in epoca successiva, per mutate condizioni visive o di bisogno, hanno ottenuto o riotterranno la concessione dell'assegno vitalizio, o della pensione, nelle forme e modi di legge.

Art. 5.

Identico.